

## PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

La presente sezione contiene le linee guida di comportamento da seguire per evitare il verificarsi di situazioni favorevoli alla commissione dei reati ex lege 231.

Le linee guida -specificando in chiave operativa quanto espresso dai principi del Codice Etico e di Condotta di Gruppo- si riferiscono a comportamenti relativi alle aree del "fare" e del "non fare" con riferimento ai rapporti con terzi, agli adempimenti ed alle attività di natura societaria.

**E' vietata ogni forma di corruzione verso soggetti sia pubblici che privati, senza eccezione.**

**Per gli aspetti di diretta applicazione, con particolare riferimento ai singoli Schemi di Controllo relativi alle "aree sensibili", e per quanto non più oltre richiamato si rimanda a quanto previsto in materia dalla Policy anticorruzione di Gruppo.**

Al riguardo si premette che:

- ❑ è fatto obbligo ai dipendenti e collaboratori esterni di segnalare all'OdV ogni violazione o sospetto di violazione del Modello Organizzativo.  
La Società e l'OdV tutelano dipendenti e collaboratori esterni da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione. L'OdV assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.  
Sono resi disponibili, sull'Intranet aziendale, gli opportuni strumenti di segnalazione;
- ❑ i responsabili di funzione provvedono a segnalare all'OdV i comportamenti a rischio di reato, inerenti ai processi operativi di competenza, di cui siano venuti a conoscenza in via diretta o per il tramite di informativa ricevuta dai propri collaboratori;
- ❑ i responsabili delle funzioni che vengano ufficialmente a conoscenza di notizie, anche provenienti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati con rischi di impatto aziendale, devono segnalarle all'OdV;
- ❑ i rapporti di collaborazione con i partner esterni (quali fornitori, collaboratori, agenti, mediatori) dovranno uniformarsi a quanto previsto dal Codice Etico e di Condotta del Gruppo Telecom Italia. I rapporti con i suddetti soggetti devono essere determinati in modo formale e prevedere una specifica clausola<sup>16</sup> che vincoli all'osservanza dei principi etico-comportamentali adottati dal Gruppo. Al riguardo sono individuate specifiche attività di riscontro/verifica ("due diligence") sulla sussistenza di tali principi secondo le modalità da identificare nel relativo sistema procedurale.

---

<sup>16</sup> Clausola standard: *"La controparte, nello svolgimento delle attività oggetto del presente incarico, si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali adottati dal Gruppo Telecom Italia esplicitati nel Codice Etico e di Condotta e nei Principi di Comportamento, allegati al presente contratto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale"* - Per la fornitura di beni e servizi vedi Schema di Controllo Interno "Acquisti di Beni e Servizi". Eventuali adattamenti in termini di formulazione della clausola potranno essere previsti in funzione della specifica operazione.

**“AREA DEL FARE”**

- I responsabili delle funzioni che hanno attività di contatto con terzi in genere devono:
  - fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio reato,
  - prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità degli atti circa i flussi informativi verso i suddetti soggetti.
- Nei rapporti con Soggetti Pubblici, in caso di tentata concussione o induzione indebita a dare o promettere utilità da parte di un pubblico funzionario nei confronti di un dipendente (o altri collaboratori) sono da adottare i seguenti comportamenti:
  - non dare seguito alla richiesta,
  - fornire informativa tempestiva al proprio Responsabile,
  - attivare formale informativa, da parte del Responsabile, verso l'Organismo di Vigilanza.
- I rapporti con i soggetti terzi devono essere improntati a principi di correttezza tali da non indurre i soggetti medesimi ad intraprendere azioni criminose, anche con specifico riferimento ad azioni in violazione di normative fiscali e/o contabili-amministrative.

**“AREA DEL NON FARE”**

Con riferimento alle tipologie di reato rilevanti applicabili, si segnalano, se pur a titolo non esaustivo, i comportamenti a rischio da evitare.

Nei rapporti con i terzi in genere è fatto divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro o di natura equivalente per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio,
- promettere o concedere “soluzioni privilegiate” (ad es. interessamento per installazione linee/impianti privati al di fuori delle modalità standard, interessamento per facilitare l'assunzione di parenti/affini/amici, ecc.),
- effettuare spese di rappresentanza non secondo criteri di ragionevolezza e senza effettive finalità di business,
- promettere di fornire o fornire impropriamente, anche tramite terzi, l'esecuzione di opere/servizi (ad es. opere di ristrutturazione di edifici privati residenziali, ecc.),
- promettere o concedere omaggi/regalie dirette o indirette non di modico valore e non rientranti nei limiti di una ragionevole prassi di cortesia,

- ❑ sollecitare, e in ogni caso accettare, direttamente o indirettamente, ad esempio attraverso i propri familiari<sup>17</sup>, omaggi – salvo quelli di modico valore e non rientranti nei limiti di in una ragionevole prassi di cortesia – o altre utilità che possano risultare in qualsiasi modo correlati con le responsabilità aziendali di propria competenza nell’ottica di influenzare eventuali decisioni aziendali o di ottenere indebiti vantaggi,
- ❑ fornire o promettere di fornire informazioni e/o documenti riservati,
- ❑ favorire o promettere di favorire, nei processi d’acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati dai rappresentanti stessi come condizione per lo svolgimento successivo delle attività (es., affidamento della commessa, concessione del finanziamento agevolato).

In ogni caso non sono ammessi i “facilitation payments”, cioè i pagamenti di modico valore non ufficiali effettuati allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l’effettuazione di un’attività di routine o comunque prevista nell’ambito dei doveri dei soggetti pubblici o privati con cui le società del Gruppo si relazionano.

I divieti sopra rappresentati si intendono estesi anche ai rapporti indiretti con i rappresentanti/fiduciari dei Soggetti terzi.

Inoltre, nei rapporti verso terzi, e in particolare nei confronti dei Soggetti Pubblici, è fatto divieto di:

- ❑ esibire documenti/dati falsi od alterati,
- ❑ tenere una condotta ingannevole che possa indurre il terzo in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti,
- ❑ omettere informazioni dovute, al fine di orientare a proprio favore le decisioni del terzo,
- ❑ destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti,
- ❑ accedere in qualsiasi modo, in maniera non autorizzata ai sistemi informativi del terzo, per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio dell’azienda,
- ❑ abusare della posizione di gestore/manutentore dei sistemi ICT del terzo, al fine di ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio dell’azienda,
- ❑ abusare della posizione di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio per ottenere utilità a vantaggio dell’azienda,
- ❑ effettuare finanziamenti a partiti politici o a candidati politici salvo quanto previsto dalle leggi applicabili.

---

<sup>17</sup> Per familiari si intendono il coniuge non legalmente separato o il convivente, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle del soggetto e del coniuge non legalmente separato o del convivente.

## **§.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO IN MATERIA SOCIETARIA E DI OPERAZIONI FINANZIARIE SU AZIONI E ALTRI TITOLI DELLA SOCIETA'**

### **§.1.1 "AREA DEL FARE"**

Gli Amministratori -nonché i Direttori generali, i Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i Liquidatori per quanto di rispettiva competenza- e le persone sottoposte alla loro vigilanza, sono tenuti alla piena osservanza della normativa aziendale adottata dalla Società, avendo particolare riguardo al rispetto delle disposizioni, tra l'altro, previste dalla seguente normativa aziendale:

- Principi di Autodisciplina Procedura per l'effettuazione di operazioni con Parti Correlate;
- Procedura sui Flussi informativi verso Consiglieri e Sindaci;
- Procedura di Gruppo per il conferimento di incarichi a società di revisione; Procedura per la gestione dei conflitti di interesse;
- Valutazione passività potenziali derivanti da sospette frodi con impatti fiscali;
- Policy di classificazione e gestione delle informazioni sotto il profilo della riservatezza;
- Procedura per la gestione interna e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate;
- Policy Anticorruzione di Gruppo.

### **§.1.2 "AREA DEL NON FARE"**

Gli Amministratori -nonché i Direttori generali, i Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i Liquidatori per quanto di rispettiva competenza- e le persone sottoposte alla loro vigilanza, devono astenersi dall'adottare comportamenti riconducibili alle condotte criminose richiamate nelle disposizioni del Codice Civile e del Testo Unico Finanza (D. Lgs n. 98 del 1998) relative ai "reati societari" richiamati dall' art. 25 ter del D. Lgs n. 231/01.

Tali soggetti, per quanto di rispettiva competenza, non devono incorrere nei seguenti comportamenti a rischio reato:

- in sede di redazione di bilanci, di formalizzazione di relazioni o altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, -nel proposito di ingannare i soci o il pubblico- esporre fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- in sede di attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, impedire o ostacolare lo svolgimento di dette attività mediante l'occultamento di documenti o con altri idonei artifici; in sede d'obbligo di informativa agli altri amministratori ed al collegio sindacale di interessi che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, omettere l'osservanza di detto obbligo;
- in sede di comunicazioni previste dalla legge dirette alle Autorità pubbliche di vigilanza, -nel proposito di ostacolare le funzioni di vigilanza- esporre alle Autorità medesime fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero occultare con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima; in sede di esercizio delle attività di propria competenza, compiere o omettere –a seguito della dazione o promessa di

utilità- atti in violazione degli obblighi di legge, compresi atti di disposizione dei beni sociali nell'interesse proprio o di terzi;

- in sede di restituzione dei conferimenti ai soci o di svincolo dei soci dall'obbligo di eseguirli, dare esecuzione a tali operazioni fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- in sede di riduzione del capitale sociale o di fusione con altra società o di scissione, dare esecuzione a tali operazioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori; in sede di ripartizione di utili o acconti su utili, ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve non distribuibili a termini di legge;
- in sede di acquisto o sottoscrizione di azioni emesse dalla società o dalla società controllante, dare esecuzione a tali operazioni fuori dei casi consentiti dalla legge; in sede di operazioni relative al capitale sociale, formare o aumentare in termini fittizi il capitale della società mediante operazioni non consentite dalla legge;
- in sede di esercizio delle attività di propria competenza, diffondere notizie false, compiere operazioni simulate o artifici idonei a provocare sensibili alterazioni di prezzo di strumenti finanziari non quotati o non presentati alle quotazioni di mercato, o comunque incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

□□□□□